

Messaggio municipale No. 2016-13 concernente il nuovo (aggiornamento) regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili armonizzati sui territori di Agno, Bioggio e Manno.

Egregio Signor Presidente,

Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri comunali,

1 Premessa

Tra le misure scaturite dal Piano Energetico Comunale ABM (PECo ABM) e realizzate nell'ambito dell'iniziativa "Energia ABM" vi è anche l'erogazione armonizzata di incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e dell'impiego di energie rinnovabili sui territori di Agno, Bioggio e Manno.

Il "Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili nel settore dell'edificato", approvato dai Consigli comunali di Agno, Bioggio e Manno in giugno 2013, è stato elaborato in riferimento agli incentivi in vigore a livello federale e cantonale (esempio: incentivo comunale in funzione dell'importo incentivato a livello federale e/o cantonale). Ciò ha permesso di minimizzare gli oneri amministrativi e quindi i costi per la verifica del rispetto delle condizioni di incentivazione.

Dall'entrata in vigore del regolamento comunale sono state inoltrate 58 richieste di incentivo (6 da Agno, 35 da Bioggio e 14 da Manno), per un totale di 120'593.60 CHF (stato 31.05.2016) promessi. Di queste, 38 (6 da Agno, 21 da Bioggio e 11 da Manno) sono già state evase, per un contributo totale versato di 83'337.60 CHF (stato 31.05.2016). Gli incentivi erogati possono essere interamente computati al Fondo per le Energie Rinnovabili (FER, www.ti.ch/fer). Dal 2013 al 2015 il numero di richieste è inoltre in continuo aumento (5 nel 2013, 9 nel 2014, 34 nel 2015), sintomo che gli incentivi comunali sono sempre più conosciuti e rappresentano un importante strumento della politica energetica di Agno, Bioggio e Manno.

I dettagli relativi agli incentivi promessi ed erogati sono disponibili sul sito www.energia-abm.ch rispettivamente nei rapporti di attività 2014 e 2015 pubblicati online.

2 Modifica del "Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili nel settore dell'edificato"

Il 6 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo "Decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia" (www.ti.ch/incentivi). Questo nuovo strumento, che è andato a sostituire il precedente Decreto esecutivo del 12 ottobre 2011, scaduto a fine 2015, integra nuovi ambiti d'incentivazione, quali ad esempio la sostituzione di una caldaia a nafta con pompa di calore.

L'entrata in vigore delle disposizioni d'incentivazione a livello cantonale rende necessaria una revisione di quelle comunali. In considerazione dei repentini sviluppi legati al settore energetico e delle conseguenti frequenti modifiche delle disposizioni d'incentivazione a livello federale e

cantonale, si ritiene inoltre che l'erogazione di incentivi a livello comunale dovrebbe essere regolamentata attraverso un regolamento e una rispettiva ordinanza. Il primo includerà le disposizioni generali, la seconda i dettagli relativi agli incentivi comunali e in particolare alla loro tipologia, alle condizioni da rispettare e all'iter da seguire per il loro ottenimento e agli importi disponibili. Questo approccio permetterà di dare una più pronta risposta alle eventuali future modifiche di incentivazione che si dovessero rendere necessarie.

Le disposizioni dettagliate della nuova ordinanza riprenderanno di principio quelle definite nel regolamento attualmente in vigore.

Considerato quanto sopra, si propone di ridefinire il regolamento comunale come segue:

Titolo

Il titolo del regolamento è modificato da "Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili nel settore dell'edificato" in "Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili".

In considerazione dell'integrazione del nuovo ambito di incentivazione legato alla mobilità (cfr. articolo 3), il titolo del regolamento sarà modificato da "Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili nel settore dell'edificato" in "Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili".

Articolo 1 - Obiettivo

Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia e a favorire l'impiego di energie rinnovabili.

L'articolo definisce lo scopo del regolamento, volto a definire condizioni e modalità di concessione degli incentivi comunali.

Articolo 2 - Autorità competenti

- ¹ La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.
- ² Il Municipio definisce le tipologie di intervento incentivate a livello comunale e i rispettivi importi nell'"Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili" in funzione del credito stanziato.
- ³ Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.
- ⁴ Il Municipio può pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti sussidiati e la loro ubicazione.
- ⁵ Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
- ⁶ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

L'articolo definisce le autorità comunali competenti per la verifica e concessione degli incentivi e fa riferimento alla nuova ordinanza per quanto concerne i dettagli relativi alle tipologie di intervento e agli importi.

Ogni Comune gestisce in modo autonomo il proprio credito e l'erogazione degli incentivi ai fruitori presenti sul proprio territorio (principio di territorialità).

Dal 2013 al 2016 i Municipi hanno demandato il compito della verifica delle richieste di incentivo allo "Sportello energia ABM". I dati di cui al capoverso 4 saranno anonimizzati.

Articolo 3 - Campi di applicazione

¹ Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

- a. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
- c. impianti per la produzione di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
- d. analisi energetiche su edifici esistenti;
- e. soluzioni per una mobilità efficiente.

Le condizioni per l'ottenimento degli incentivi e il loro ammontare sono stabiliti in modo dettagliato nell'Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili" in vigore.

² Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di misure obbligatorie a norma di legge.

Gli incentivi vengono finanziati attraverso un credito annuale. Ogni Comune è libero di definire l'ammontare totale del credito da stanziare. In questo ambito il Gruppo di lavoro PECo (GdL PECo) può fornire indicazioni in merito all'importo ideale, anche in riferimento agli incentivi erogati durante l'anno trascorso.

Agli ambiti di incentivazione già presenti nel regolamento attualmente in vigore è stato aggiunto quello della mobilità, nell'eventualità in cui in futuro si rivelasse sensato incentivare soluzioni all'avanguardia anche in questo ambito. Al momento non si prevede l'integrazione di incentivi in questo ambito nella nuova ordinanza.

Come già indicato in precedenza, in considerazione dell'integrazione di questo nuovo ambito, il titolo del regolamento sarà modificato da "Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili nel settore dell'edificato" in "Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili".

L'articolo e fa riferimento alla nuova ordinanza per quanto concerne i dettagli relativi alle condizioni da rispettare e agli importi.

Articolo 4 - Procedura

¹ La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nell'Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili".

- ² A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.
- ³ La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.
- ⁴ Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi. Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.

Per la procedura di dettaglio si fa riferimento alla nuova ordinanza, essa sarà definita, come già oggi, in modo da minimizzare gli oneri amministrativi e i costi per la verifica delle richieste di incentivo il più possibile.

Articolo 5 - Condizioni di incentivazione

- ¹ Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.
- ² Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al comune entro i termini definiti nell'Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili".
- ³ Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.
- ⁴ L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste di incentivo che superano il credito annuale stanziato vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione
- ⁵ Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale.
- ⁶ Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

L'articolo definisce le disposizioni generali relative alla richiesta degli incentivi comunali. I dettagli concernenti ad esempio la necessità di effettuare la richiesta prima dell'avvio dei lavori, la licenza edilizia e i termini temporali da rispettare per la richiesta di versamento saranno riportati nella nuova ordinanza.

3 Conclusioni

Considerato il successo degli incentivi comunali e l'importante sostegno che essi rappresentano per i privati che desiderano adottare spontaneamente misure in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili contribuendo in modo concreto a uno sviluppo territoriale locale sostenibile, i Municipi di Agno, Bioggio e Manno confermano il proprio impegno in questo ambito.

Al fine di disporre di strumenti legislativi adeguati a far fronte a un settore in continuo sviluppo, considerato quanto sopra invitiamo il lodevole Consiglio comunale ad aderire alle conclusioni del presente messaggio e a voler

risolvere

1. È approvato il nuovo "Regolamento comunale l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili armonizzati sui territori di Agno, Bioggio e Manno", articolo per articolo e nel suo complesso.
2. Il precedente "Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili nel settore dell'edificato", approvato dal Consiglio comunale con decisione del 22 aprile 2013 (MM 2013-02) viene, di conseguenza, abrogato;
3. Il nuovo regolamento comunale entra in vigore con l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

Con stima e cordialità.

Per il Municipio

Il sindaco:
Eolo Alberti



Il segretario:
Massimo Perlasca

Licenziato con RM. no. 1193/2016 del 17.10.2016

Capodicastero responsabile: Mauro Bernasconi

G	E	AP	P	CT GA	PR
X			X		

Allegati:

1. Regolamento comunale l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili (versione ottobre 2016);
2. Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili nel settore dell'edificato (versione settembre 2012).



Regolamento comunale **per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili**

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), del 22 giugno 1979;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- la Legge federale sull'energia (LEne) del 26 giugno 1998;
- l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 7 dicembre 1998;
- il Decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia del 6 aprile 2016.

Il Consiglio Comunale di Bioggio dispone:

Capitolo I

Disposizioni generali e competenze

Articolo 1 - Obiettivo

Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia e a favorire l'impiego di energie rinnovabili.

Articolo 2 - Autorità competenti

¹ La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.

² Il Municipio definisce le tipologie di intervento incentivate a livello comunale e i rispettivi importi nell'Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili in funzione del credito stanziato.

- ³ Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.
- ⁴ Il Municipio può pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti sussidiati e la loro ubicazione.
- ⁵ Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio, entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
- ⁶ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dall'intimazione.

Articolo 3 - Campi di applicazione

- ¹ Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:
- a. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
 - b. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
 - c. impianti per la produzione di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
 - d. analisi energetiche su edifici esistenti;
 - e. soluzioni per una mobilità efficiente.

Le condizioni per l'ottenimento degli incentivi e il loro ammontare sono stabiliti in modo dettagliato nell'Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili" in vigore.

- ² Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di misure obbligatorie a norma di legge.

Capitolo II

Procedura e condizioni di incentivazione

Articolo 4 - Procedura

- ¹ La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nell'Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili".
- ² A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.
- ³ La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.
- ⁴ Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi. Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.

Articolo 5 - Condizioni di incentivazione

- ¹ Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.
- ² Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al comune entro i termini definiti nell'Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili".
- ³ Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.
- ⁴ L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste di incentivo che superano il credito annuale stanziato vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione
- ⁵ Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale.
- ⁶ Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

Capitolo III

Disposizioni finali

Articolo 6 - Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali (22 giugno 1994) e delle relative norme di applicazione.


Articolo 7 - Entrata in vigore

A norma della Legge Organica Comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Per il Municipio

Il sindaco:

Eolo Alberti



Il segretario:

Massimo Perlasca

Approvato dal Municipio con RM No. 1193/2016 del 17.10.2016.

Adottato dal Consiglio comunale con decisione del

Approvato dalla Sezione degli Enti Locali in data

Regolamento comunale

concernente

**gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di
energie rinnovabili nel settore dell'edificato**

VERSIONE SETTEMBRE 2012

Premessa

I Comuni possono contribuire in modo decisivo al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica della Svizzera. Coinvolgendo e sostenendo direttamente e indirettamente i privati, essi possono inoltre creare le condizioni quadro ideali per l'adozione di misure spontanee in linea con gli indirizzi della propria politica energetica.

Da diversi anni i comuni di Agno, Bioggio e Manno cooperano proficuamente su diversi fronti allo scopo di offrire migliori servizi, infrastrutture e qualità di vita ai propri cittadini. Tale collaborazione trova già oggi riscontro nell'adozione di misure strategiche, di pianificazione e finanziarie volte a ridurre i consumi di energia, promuovere la mobilità sostenibile e favorire l'impiego di energie rinnovabili sul territorio.

I Comuni di Agno, Bioggio e Manno hanno deciso di intensificare i propri sforzi in favore di un utilizzo efficiente delle risorse energetiche e di un approvvigionamento energetico locale sostenibile attraverso l'allestimento di un sistema di incentivi armonizzato rivolto ai privati ed elaborato in riferimento allo studio Piano energetico comunale ABM

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1. Obiettivo

Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità per la concessione di incentivi comunali atti al finanziamento di provvedimenti realizzati sul territorio volti a ridurre i consumi di energia e a favorire l'impiego di energie rinnovabili nel settore dell'edificato.

Art. 2. Finanziamento e campi di applicazione

¹ Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune riconosce un sostegno finanziario per l'attuazione delle seguenti misure:

- a. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
- c. realizzazione di impianti fotovoltaici;
- d. acquisto di elettricità ecologica certificata da parte delle economie domestiche;
- e. analisi energetiche su edifici esistenti.

Le condizioni per l'ottenimento e l'ammontare degli incentivi sono descritte in modo dettagliato nel Capitolo III del presente regolamento.

² Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di provvedimenti obbligatori a norma di legge.

Capitolo II Competenze e procedura

Art. 3. Autorità competenti

- ¹ La decisione di concessione dell'incentivo compete il Municipio.
- ² Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.
- ³ Il Municipio può pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti sussidiati e la loro ubicazione.

Art. 4. Procedura

¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito comunale www.energia-abm.ch. Questi devono essere compilati in modo completo e corredati dai rispettivi giustificativi, elencati di seguito:

- risanamento energetico di edifici esistenti (cfr. Art. 6) – allegare la promessa di sussidio emanata dall'ente nazionale competente del Programma Edifici; in caso di risanamento secondo uno degli standard MINERGIE[®], allegare anche il certificato provvisorio rilasciato dall'agenzia competente;
- nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico realizzate secondo lo standard MINERGIE-P[®], MINERGIE-A[®] o MINERGIE-ECO[®] (cfr. Art. 7) - allegare la promessa di sussidio emanata dall'ente cantonale competente e il certificato provvisorio rilasciato dall'agenzia competente e indicare i costi previsti per la tassa di certificazione;
- realizzazione di impianti fotovoltaici (cfr. Art. 8) – allegare una relazione dettagliata e specifica in merito all'impianto che si prevede di realizzare corredata dai dati tecnici e da una foto della prevista ubicazione dell'installazione;
- elettricità ecologica certificata (cfr. Art. 9) – allegare la fattura dell'elettricità più recente ricevuta dalle Aziende Industriali di Lugano (AIL) e copia del formulario di ordinazione dell'elettricità ecologica certificata inoltrato alle AIL;
- analisi energetiche degli edifici (cfr. Art. 10) – allegare l'offerta controfirmata dell'esperto accreditato selezionato per l'elaborazione del Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE[®]-Plus).

² Le richieste di versamento devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari di richiesta di versamento, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito comunale www.energia-abm.ch. Questi devono essere compilati in modo completo e corredati dai rispettivi giustificativi, elencati di seguito:

- risanamento energetico di edifici esistenti (cfr. Art. 6) – allegare la conferma di versamento emanata dall'ente nazionale competente del Programma Edifici; in caso di risanamento secondo uno degli standard MINERGIE[®], allegare anche il certificato definitivo rilasciato dall'agenzia competente;

- nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico realizzate secondo lo standard MINERGIE-P® o MINERGIE-A® (cfr. Art. 7) - allegare la conferma di versamento emanata dall'ente cantonale competente, il certificato definitivo rilasciato dall'agenzia competente e la fattura per la tassa di certificazione;
- realizzazione di impianti fotovoltaici (cfr. Art. 8) – allegare le prove dell'avvenuta esecuzione dell'impianto quali copia delle fatture e fotografie dell'installazione realizzata;
- elettricità ecologica certificata (cfr. Art. 9) – allegare la conferma di acquisto dell'elettricità ecologica certificata e la rispettiva fattura emanata dalle AIL;
- analisi energetiche degli edifici (cfr. Art. 10) – allegare il rapporto CECE®-Plus e la copia della rispettiva fattura emanata dal mandatario.

³ Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.

⁴ A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

⁵ La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.

Capitolo III Condizioni ed entità degli incentivi

Art. 5. Condizioni generali

¹ Per poter accedere agli incentivi è necessario inoltrare la richiesta di incentivo prima dell'inizio dei lavori di realizzazione delle opere o delle prestazioni. Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi.

² Gli incentivi di cui agli Art. Art. 6, Art. 7 e Art. 8 possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato.

³ Il diritto agli incentivi decade se le opere rispettivamente le prestazioni incentivate non sono state svolte e la richiesta di versamento corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al comune entro sei mesi dalla crescita in giudicato della decisione di incentivo emanata dagli organi federali e/o cantonali competenti.

⁴ Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo rispettivamente di versamento.

⁵ L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste di incentivo che superano il credito annuale stanziato vengono evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito, il Municipio decide caso per caso se e quali richieste di incentivo accogliere, favorendo di principio i progetti che presentano un miglior rapporto incentivo/beneficio.

⁶ Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale.

Art. 6. Risanamento energetico di edifici esistenti

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi di risanamento energetico su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune e conformi alla destinazione di zona.

² L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti del Programma Edifici (www.ilprogrammaedifici.ch). Fanno stato le condizioni e i criteri definiti dal Programma Edifici in vigore.

³ L'importo concesso ammonta al 50% del finanziamento erogato dal Programma Edifici, ritenuto un importo massimo pari a 5'000.00 CHF.

⁴ Per il risanamento di edifici esistenti secondo uno degli standard MINERGIE® (www.minergie.ch), è concesso un ulteriore bonus pari a 1'000.00 CHF.

Art. 7. Nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici a basso fabbisogno energetico localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune e conformi alla destinazione di zona.

² L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici realizzati secondo lo standard MINERGIE-P®, MINERGIE-A® o MINERGIE-ECO® (www.minergie.ch) che beneficiano dei finanziamenti cantonali (www.ti.ch/incentivi). Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³ L'importo concesso ammonta al 50% della tassa di certificazione, ritenuto un importo massimo pari a 2'000.00 CHF.

Art. 8. Realizzazione di impianti fotovoltaici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici in parallelo alla rete pubblica con una potenza nominale di almeno 2 kWp¹ su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune e conformi alla destinazione di zona.

² L'importo concesso ammonta al 0.50 CHF per Wp installato, ritenuto un importo massimo di 2'000.00 CHF per impianto.

¹kWp: il chilowatt peak definisce la potenza nominale dell'impianto in condizioni standard.

Art. 9. Elettricità ecologica certificata

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo le economie domestiche del Comune appartenenti alla Fascia A di utenza (Economie domestiche) definita dalle AIL, che acquistano almeno 1'500 kWh del prodotto di elettricità ecologica certificata naturemade star (www.naturemade.ch) offerto dalle AIL (www.ail.ch).
- ² L'importo concesso ammonta a 0.045 CHF per kWh di elettricità ecologica certificata naturemade star acquistata dalle AIL, ritenuto un importo massimo pari a 100.00 CHF per economia domestica.

Art. 10. Analisi energetiche degli edifici

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire, per un edificio esistente realizzato prima del 2000, localizzato sul territorio giurisdizionale del Comune e conforme alla destinazione di zona, un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE®-Plus) da un esperto accreditato (www.cece.ch).
- ² L'importo concesso ammonta al 30% del costo dell'analisi, ritenuto un importo massimo di 1'000.00 CHF.

Capitolo IV Disposizioni finali

Art. 11. Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali (22 giugno 1994) e delle relative norme di applicazione.

Art. 12. Entrata in vigore

A norma della Legge organica comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Approvato dal Consiglio comunale con decisione del